



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 138 del 23/10/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 ottobre 2013, n. 1809

Comunità montane soppresse; disposizioni per il passaggio dei beni immobili alla Regione Puglia ai sensi dei commi 4 e 4bis, art. 5bis della l.r. n. 36/2008 ss.mm.ii., introdotti dall'art. 29 della l.r. n. 26/2013.

L'Assessore al Bilancio - AA.GG., Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio e Patrimonio, Provveditorato ed Economato, dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile della P.O. Cooperazione Istituzionale e Associazionismo del Servizio Enti Locali e dal Responsabile della A.P. Attività dispositive Demanio e Patrimonio del Servizio Demanio e Patrimonio confermata rispettivamente dal Dirigente del Servizio Enti Locali e dal Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, riferisce.

Con legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5, la Regione Puglia dispose la soppressione delle Comunità montane previste e regolate dalla l.r. 4 novembre 2004, n. 20.

La stessa norma recava anche la istituzione di appositi Commissari liquidatori, incaricati di predisporre, per ciascun Ente, un piano di successione per la disciplina del trasferimento di funzioni e compiti già svolti dalla soppressa Comunità in favore dei relativi Comuni in forma associata ovvero, in mancanza di costituzione di forme associative tra gli stessi, in favore delle Province competenti per territorio.

Con decreti del Presidente della Giunta regionale nn. 221, 222, 223, 224, 225 e 226 dell'8.3.2010, venivano nominati i Commissari liquidatori delle Comunità montane della Puglia.

Il regime successorio viene modificato radicalmente con la l.r. 10 dicembre 2012, n. 36, recante "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36, da ultimo modificata dalla l.r. 25 febbraio 2010, n. 5", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 179 dell'11 dicembre 2012.

In particolare, l'art. 2 della citata norma introduce l'art. 5bis della l.r. n. 36/2008 che reca la disciplina delle procedure di liquidazione delle Comunità montane, a norma delle quali, (comma 1) ciascun Commissario liquidatore è tenuto a consegnare alla Regione Puglia, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, gli elenchi dettagliati delle attività esistenti, dei procedimenti amministrativi in corso, dei dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato distinti per categoria di appartenenza, dei giudizi pendenti, nonché i libri contabili e gli altri documenti dell'Ente, unitamente al conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio o all'ultima relazione economica e finanziaria approvati.

Lo stesso articolo, poi, detta la disciplina per l'acquisizione al patrimonio regionale di tutti i beni mobili e immobili appartenenti alle soppresse Comunità montane:

- ciascun Commissario redige e invia nello stesso termine di cui al precedente punto, l'inventario dettagliato dei beni mobili e immobili della Comunità (comma 2);
- la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso ai Commissari, adotta

appositi provvedimenti di approvazione degli elenchi dei predetti beni, che costituiscono titolo per le trascrizioni, le volture catastali e ogni altro adempimento connesso alla successione (comma 4).

I Commissari liquidatori della Comunità montana pugliesi, in attuazione del precetto di cui al predetto comma 2, hanno trasmesso al Servizio Enti Locali della Regione Puglia, tra gli altri, gli elenchi dei beni immobili, con l'indicazione dei relativi identificativi catastali, che sono stati approvati a norma del comma 4 dell'art 5bis della l.r. n. 36/2008, come introdotto dall'art 2 della l.r. n. 36/2012, con le deliberazioni di Giunta regionale, esecutive ai sensi di legge, nn. 68, 69, 70, 71, 72 del 5 febbraio 2013, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 35 del 5 marzo 2013 e con la deliberazione di Giunta regionale n. 91 del 5 febbraio 2013, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 5 marzo 2013, che, pertanto, costituiscono titolo per le trascrizioni, le volture catastali e ad ogni adempimento necessario alla successione.

Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di acquisizione di detti beni immobili è intervenuta un'ulteriore modifica alla l.r. n. 36/2008 introdotta dalla l.r. 7 agosto 2013, n.26, di "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 110 suppl. dell'8 agosto 2013, che all'articolo 29, reca "Integrazione alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36".

L'articolo 29 della l.r. 7 agosto 2013, n. 26, introduce il comma 2bis all'art 5bis della l.r. n. 36/2008, da ultimo modificata dalla richiamata l.r. n. 36/2012, che dispone, attesa la esiguità dei compiti residui connessi al completamento della liquidazione delle Comunità montane e la necessità di contenere le spese delle procedure di liquidazione, la decadenza dai rispettivi incarichi dei Commissari liquidatori e la contestuale nomina di un Commissario liquidatore unico a valere per tutte le soppresse Comunità montane.

Nello specifico, il comma 4 dell'art 5bis della l.r. n. 36/2008, come introdotto dall' art. 29 della l.r. 7 agosto 2013, n. 26, rinnova l'approvazione degli elenchi dei beni immobili, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e notificare ai comuni facenti parte delle rispettive Comunità montane, al fine di consentire loro entro novanta giorni (comma 4bis) la proposizione di progetti per la utilizzazione e/o valorizzazione dei soli beni immobili, già appartenenti alle soppresse Comunità montane, finalizzati al conseguimento di interessi preminenti per la collettività.

Il comma 4bis dello stesso articolo, dispone, altresì, che la Giunta regionale, successivamente, potrà concedere a titolo gratuito i beni immobili in favore dell'ente richiedente, valutati i necessari requisiti indicati dalla norma e nel rispetto dei principi generali in materia di affidamento dei beni pubblici, che dovranno essere applicati anche in relazione all'accertamento della sussistenza di eventuali debiti dello stesso comune istante nei confronti della Comunità montana.

Si rende necessario, conseguentemente, procedere a una nuova pubblicazione dell'elenco unico dei beni immobili appartenenti alle Comunità montane soppresse, per consentire, successivamente, alla Giunta regionale, in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano il patrimonio regionale, di assumere, con successivo provvedimento, valutazioni delle proposte così formulate, ai sensi del comma 4bis dell'art. 5bis della l.r. n. 36/2008, come introdotto dall'art. 29 della l.r. 7 agosto 2013, n. 26.

Sezione Copertura Finanziaria di cui alla l.r. n. 28/01 e successive modificazioni

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

Il presente atto rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi della lett. k), comma 4, art. 4 della l.r. n. 7/1997 e dell'ultimo periodo del comma 2, art. 42 della l.r. n. 28/2001.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio - AA.GG., Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio e Patrimonio, Provveditorato ed Economato;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare, in via definitiva, l'elenco unico dei beni immobili nella consistenza in cui sono stati trasmessi dai Commissari liquidatori ai sensi del comma 2, art 5bis della l.r. n. 36/2008, come introdotto dall'art. 2 della l.r. n. 36/2012 (allegato A);

2. di notificare a cura del Servizio proponente contestualmente il presente provvedimento recante l'elenco unico dei beni immobili (allegato A) ai singoli Comuni, già appartenenti alle sopresse Comunità montane, segnalando la possibilità di produrre istanza di utilizzazione dei beni immobili entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

3. di dare atto che l'adozione dei successivi provvedimenti di questa Giunta in ordine alle istanze pervenute ai sensi del precedente punto 2 sarà regolata dall'osservanza del criterio di cui al comma 4bis temperata dall'applicazione del principio generale in materia di affidamento dei beni pubblici, che dovranno essere applicate anche in relazione all'accertamento della sussistenza di eventuali debiti dello stesso comune istante nei confronti della Comunità montana;

4. di notificare a cura del Servizio proponente lo stesso provvedimento, per le attività di competenza, al Commissario liquidatore unico delle sopresse Comunità montane, incaricandolo di assicurare ogni più ampia collaborazione ai Comuni che ne facessero richiesta, ivi compresa la possibilità di effettuare sopralluoghi sui beni immobili;

5. di incaricare i Dirigenti del Servizio Enti Locali e del Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia a procedere alle attività tecniche e amministrative finalizzate alla predisposizione dei successivi provvedimenti di competenza regionale;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Avv. Davide F. Pellegrino Angela Barbanente